

## TRIBUNALE DI PERUGIA

### ATTO DI CITAZIONE

**Rossi Fausto**, nato a Verona il 17 aprile 1964, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in Umbertide, località Fratta 18, elettivamente domiciliato in Assisi, Piazza Giuseppe Garibaldi 29, presso l'Avv. Giovan Battista Verdi (codice fiscale \_\_\_\_\_), che lo rappresenta e difende in forza di delega estesa in calce al presente atto, fax \_\_\_\_\_, pec [giovambattista.verdi@avvocatiperugiapec.it](mailto:giovambattista.verdi@avvocatiperugiapec.it),

#### ESPONE

Nel 1990 l'istante contraeva matrimonio con Bianchi Teresa, nata a Viterbo l'8 marzo 1967.

Dall'unione nascevano i figli Emanuele, nato il 24 agosto 1994, Elena, nata il 30 marzo 1996, e Lorenza, nata il 3 maggio 2001.

Con atto autentificato nelle firme dal notaio Marcello Rosati di Assisi il 29 dicembre 2000 (cfr. doc. all.), Rossi Fausto e Bianchi Teresa costituivano la "Rossi Elettromedicali – società in nome collettivo di Rossi e C.", con capitale sociale di € 10.000, di cui € 5.000 sottoscritti da Rossi Fausto e € 5.000 da Bianchi Teresa, nelle forme e modalità ivi indicate.

Veniva contestualmente nominato amministratore Bianchi Ferdinando, nato il 15 novembre 1938.

Con atto modificativo di società, autentificato nelle firme dal notaio Marcello Rosati di Assisi il 5 gennaio 2001 (cfr. doc. all.), Bianchi Ferdinando rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di amministratore, e si conveniva che l'amministrazione della società spettasse a entrambi i soci con firma disgiunta tra loro per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione si stabiliva la necessità di firma congiunta.

La società si occupava prevalentemente di commercio all'ingrosso, al dettaglio e in qualsiasi altra forma di articoli medicali e ortopedici.

La coppia entrava in crisi e i coniugi si separavano consensualmente, alle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Perugia, depositato il 19 maggio 2015 (cfr. doc. all.).

I coniugi concordemente evitavano il contenzioso nel superiore interesse dei figli, pur avendo l'esponente motivi per poter addebitare la separazione alla moglie, per sua grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.

Ben presto la gestione congiunta della società diveniva problematica, non tanto per i rapporti personali tra i soci/amministratori, quanto per i gravi atti compiuti da Bianchi Teresa; atti fraudolenti compiuti in proprio favore e in danno della società e dell'attore, tali da minare alla base il rapporto fiduciario tra i soci, considerando anche i poteri che alla Bianchi derivavano (e derivano) dall'essere anche lei amministratore della società.

In effetti, nel mese di novembre 2016, l'attore, all'esito di verifica contabile interna, scopriva che la Rossi Elettromedicali S.n.c. aveva operato versamenti in denaro apparentemente in favore di Alfa S.r.l. di Opera (MI) e di Beta S.r.l. di Roma (due fornitori della Rossi Elettromedicali S.n.c.), per complessivi € 66.772,94; tuttavia, le fatture che la S.n.c. sembrava aver pagato erano in realtà artefatte, e non trovavano riscontro negli estratti conto comunicati dai medesimi fornitori.

Tali importi erano in realtà prelevati dalla medesima Bianchi Teresa.

Inoltre, quest'ultima traeva in proprio favore, nella veste di legale rappresentante della Rossi Elettromedicali S.n.c., un assegno bancario di ammontare esattamente corrispondente a quello della fattura n. 745 del 13 maggio 2016 emessa per € 3.220,80 da Gamma Italia S.r.l. di Perugia; fattura in realtà rimasta impagata, come dichiarato dalla medesima Gamma Italia S.r.l.

I fatti di cui sopra venivano portati all'attenzione della Procura della Repubblica di Perugia con atto di denuncia querela del 30 novembre 2016, atto in cui si citavano espressamente tutte le fatture incriminate, si depositavano gli estratti conto autentici provenienti dai fornitori e si depositava altresì l'assegno; alla denuncia venivano quindi allegati i 27 documenti giustificativi di dette affermazioni; il tutto viene depositato anche in questa sede (cfr. doc. all.).

E' apparso perciò chiaro all'attore che la Bianchi, falsificando la contabilità aziendale e comunque abusando dei poteri connessi alla carica, indebitamente si impadroniva di denaro appartenente alla società amministrata per complessivi € 69.993,74, distraendo dette somme dal conto corrente 7163 acceso presso la BPS, filiale di Umbertide.

A seguito di detta denuncia – querela, in data 3 dicembre 2016 veniva disposto il sequestro probatorio della contabilità aziendale di pertinenza, e in particolare dei faldoni concernenti la documentazione relativa agli acquisti della S.n.c. degli anni 2014, 2015 e 2016 (cfr. doc. all.).

Successivamente, all'attore perveniva in data 29 dicembre 2016 una missiva (cfr. doc. all.) in cui la Bianchi, oltre a riferire fatti in nessun modo corrispondenti alla realtà, tuttavia confermava come la *distrazione complessiva della somma di € 66.772,94 dalla contabilità sociale* fosse avvenuta attraverso un *meccanismo che consentiva di versare e incassare le relative somme sul conto ... a sé intestato*.

Il fatto veniva comunicato alla Procura a mezzo di integrazione di denuncia querela del 3 marzo 2017 (cfr. doc. all.).

Appresi questi fatti, l'attore, già con raccomandata e pec del 4 – 15 dicembre 2016 (cfr. doc. all.) faceva presente di voler recedere dalla società per giusta causa, chiedeva la liquidazione della propria quota e si riservava ogni diritto; tuttavia, la Bianchi opponeva un deciso rifiuto a detto recesso, in più occasioni

affermando, anche per iscritto, di non ritenerlo valido (cfr. doc. all.); ma nello stesso tempo inviando ai clienti della S.n.c. una sorta di lettere circolari in cui contraddittoriamente affermava che l'attore non lavorava più con la società, salvo poi lamentarsi con i clienti che non ritenevano di dare più fiducia alla società stessa, stante il venir meno della figura centrale, Rossi Fausto, competente a gestire i prodotti medicali forniti.

Veniva poi nominato il liquidatore giudiziale della società, nella persona del Dr. Paolo Ricci di Gubbio, con atto iscritto il 4 ottobre 2017.

Al medesimo veniva ribadito l'avvenuto recesso dalla società, tuttavia non ritenuto efficace nemmeno da quest'ultimo professionista, sulla base tra l'altro del fatto che nessuna sentenza l'aveva ritenuto valido, e che non vi era alcun atto notarile in questo senso (cfr. tra l'altro pec del 6 dicembre 2017, doc. all.).

L'attore nel frattempo comunicava formalmente l'avvenuto recesso all'Agenzia delle Entrate, da ultimo con pec del 23 ottobre 2017, anche consegnata a mano. Tuttavia, i competenti Uffici non potevano provvedere – e comunque non provvedevano – ad alcun annotamento.

Ne deriva la necessità della presente azione giudiziaria, attraverso cui l'attore intende far accertare a codesto Tribunale la legittimità del suo recesso per giusta causa, ai sensi dell'art. 2285, 2° comma, c.c., a far data dalla ricezione dello stesso da parte della società e dell'altro socio, con conseguente diritto alla liquidazione della sua quota ai sensi dell'art. 2289 c.c.

L'attore intende qui altresì richiedere il risarcimento dei danni da lui subiti per l'illegittima appropriazione del denaro da parte della Bianchi, danno da lui subito direttamente siccome socio al 50% della S.n.c. e titolare di pari diritti sugli utili. L'indebita appropriazione, da parte della Bianchi, di somme destinate al pagamento di fornitori, ha correlativamente impoverito senza giusta causa la società, e ha provocato di conseguenza un danno diretto all'attore, socio al 50%.

L'interesse alla proposizione dell'azione relativa al recesso è *in re ipsa*, nessuno potendo essere costretto a rimanere in affari con il socio infedele; tuttavia, si osserva anche che, come noto, la forma giuridica rivestita dalla società (S.n.c.) espone ogni socio a responsabilità illimitata e solidale ai sensi dell'art. 2291 c.c.; pertanto, appare fuori discussione che il socio, ricorrendone i presupposti, può certamente recedere e ha il diritto di vedersi riconosciuto il recesso a far data dalle condizioni legittimanti lo stesso, comunicate agli altri soci, e ciò anche per evitare di continuare a essere esposto nei confronti dei terzi a responsabilità per gli atti sociali successivi.

Non appare revocabile in dubbio che Bianchi Teresa sia stata gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza e correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, con la conseguente ricorrenza dell'ipotesi prevista dal già citato secondo comma dell'art. 2285 c.c.

In questi casi, la giurisprudenza unanime riconosce la possibilità del recesso, peraltro basando tale conclusione sull'inequivocabile tenore letterale della norma.

I comportamenti già riferiti appaiono ampiamente sufficienti alla pronuncia richiesta.

Tuttavia, si evidenzia anche che all'esponente è stato di fatto negato l'accesso alla posta elettronica aziendale, avendo la Bianchi provveduto a cambiare le password di accesso e ha altresì cambiato la password del fax aziendale virtuale; il numero di cellulare \_\_\_\_\_, poi, che l'attore aveva disattivato, è stato invece riattivato sembra dalla Bianchi stessa, la quale risponde a tale numero al posto dell'attore; l'indirizzo mail che l'attore aveva creato su google (fausto.rossi17@gmail.com) è stato violato e l'esponente ha forti sospetti sulla convenuta Bianchi; la società occupa e continua a occupare per la sua attività un

immobile di cui è comproprietario l'attore, e nonostante le richieste anche effettuate per iscritto, la società (che oggi si identifica principalmente con la Bianchi, oltre che col liquidatore) non ha inteso onorare il contratto di locazione inter partes, non provvedendo al pagamento del canone previsto in contratto; anzi, quei locali sono oggi utilizzati da Bianchi Teresa per l'attività della sua autonoma ditta individuale Delta, di cui è titolare (v. scheda persona allegata) e che ha lo stesso indirizzo della S.n.c.; al Rossi è paradossalmente impedito l'accesso ai medesimi locali, costituenti sede della S.n.c. di cui la Bianchi pretende che il Rossi continui appunto a restare socio.

Anche le sopra descritte condotte dovranno portare il Tribunale all'accoglimento della domanda qui svolta in via principale.

Si aggiunge comunque, in stretto subordine, quanto appresso.

Bianchi Teresa ha infondatamente denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia l'esponente Rossi Fausto, in molteplici occasioni e per una pletora di comportamenti assolutamente irrilevanti quanto meno dal punto di vista penale (oltre che privi di fondamento in sede civile).

La Procura ha correttamente richiesto l'archiviazione per quasi tutti questi procedimenti, salvo – per quanto a conoscenza dell'attore – che per una delle denunce della Bianchi, concernente il preteso omesso versamento del contributo al mantenimento dei figli, due dei quali oggi maggiorenni; Emanuele, poi, vive oggi col padre ed è autosufficiente.

A sua volta il Rossi ha doverosamente denunciato la Bianchi non solo per i comportamenti distrattivi sopra riportati, ma anche per diversi altri episodi ritenuti dallo stesso integranti i reati di violenza privata e altro.

Nel tempo, i coniugi / soci si sono scambiati molteplici mail e pec, afferenti anche la gestione dei figli (la minore ha problemi scolastici, la maggiore ha avuto gravissimi problemi di ordine personale in via di risoluzione, Emanuele – che si è

da poco brillantemente laureato – è stato infondatamente accusato dalla madre di un comportamento non rispettoso nei suoi confronti e di essere un perdigiorno, oltre che di molto altro; i coniugi discutono e litigano sulle spese straordinarie, sull’assegno di mantenimento, sulle spese da affrontare per l’immobile in comproprietà e su molto altro).

Il contrasto tra i due unici soci della S.n.c. ha raggiunto livelli ormai insostenibili. Ora, al di là della fondatezza nel merito di tali reciproche denunce (il Rossi è però sicuro di poter confidare nell’accertamento delle sue buone ragioni, che compirà la Magistratura), e al di là della risoluzione delle controversie civilistiche inerenti la gestione dei figli e dell’immobile (che non interessano il presente giudizio, riservata da parte del Rossi ogni azione anche in via cautelare), non v’è chi non veda che la situazione, a livello societario, è divenuta assolutamente insostenibile, e che conseguentemente la società deve comunque essere sciolta per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.

L’attore svolge questa richiesta in stretto subordine e salvo gravame.

\* \* \* \* \*

Per i suesposti motivi, Rossi Fausto, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

**Bianchi Teresa**, nata a Viterbo l’8 marzo 1967, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in Umbertide, località Castellina 20, e **Rossi Elettromedicali S.n.c. di Rossi e C.**, con sede in Umbertide, località Castellina 20, codice fiscale e partita Iva \_\_\_\_\_, indirizzo pec info@pec.rossisnc.com, in persona del liquidatore Ricci Paolo, nato a Perugia il 22 febbraio 1965, codice fiscale MRN PLA 65B22 I921C, residente in Gubbio, Via Ottaviani 25, indirizzo pec priccipec.it, a comparire innanzi al Tribunale di Perugia, nota sede, all’udienza del **29 maggio 2018**, ore 9 e seguenti, con invito a costituirsi nel termine di

venti giorni prima dell'udienza di comparizione indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con l'espressa avvertenza che la costituzione oltre il termine di cui sopra implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che non comparendo si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

in via principale, accertare e dichiarare la legittimità del recesso dell'attore dalla società convenuta per giusta causa ai sensi degli artt. 2285 e 2293 c.c., per le condotte della socia Bianchi Teresa meglio indicate nella narrativa del presente atto, essendo perciò definitivamente venuta meno la *affectio societatis*; dichiarare pertanto che l'attore non è più socio della società convenuta a far data dalla comunicazione del recesso con pec / raccomandata a.r. ricevuta il 4 / 15 dicembre 2016;

in via strettamente subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare lo scioglimento della società convenuta per impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale ai sensi degli artt. 2272, n. 2 e 2308 c.c., sempre a cagione delle condotte della socia Bianchi Teresa meglio indicate nella narrativa del presente atto, tenuto conto comunque che l'assoluto contrasto tra i due soci, originato da problemi di ordine personale ma oggi attinente qualsiasi aspetto relazionale, si riverbera qui necessariamente sull'impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale da parte della società convenuta;

conseguentemente e in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c., e per l'effetto, ammessa idonea CTU valutativa allo scopo, determinato il valore della quota spettante all'attore, condannare i convenuti al relativo pagamento, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda o, in subordine, decorsi sei



mesi dallo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2289 c.c., da computarsi però tenuto conto della data di ricevimento della manifestazione del recesso operato dal Rossi;

ordinare al liquidatore di provvedere all'iscrizione dell'emananda sentenza presso l'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2300 c.c.;

condannare Bianchi Teresa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla escluso o eccettuato, cagionati all'attore in conseguenza delle condotte distrattive poste in essere dalla stessa, e in conseguenza altresì delle condotte descritte in questo atto e che verranno eventualmente precisate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, a quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa occorrendo;

con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge.

**Si offrono in comunicazione** i seguenti atti e documenti, con riserva di produrne altri nei termini di rito:

1. Atto costitutivo Rossi Elettromedicali S.n.c. di Rossi e C. del 29 dicembre 2000;
2. Atto modificativo di società del 5 gennaio 2001;
3. Visura ordinaria CCIAA su Rossi Elettromedicali S.n.c.;
4. Decreto di omologa della separazione personale tra Bianchi Teresa e Rossi Fausto del 13 maggio 2015, depositato il 19 maggio 2015;
5. Raccomandata a.r. Rossi Fausto a Bianchi Teresa e Rossi S.n.c. del 2 dicembre 2016, ricevuta il 15 dicembre 2016, inviata anche via pec alla S.n.c. il 4 dicembre 2016;
6. Pec Bianchi Teresa a Rossi Fausto e alla S.n.c. del 29 dicembre 2016,

contenente opposizione al recesso del secondo dalla società;

7. Pec da Rossi a Bianchi del 13 gennaio 2017, di reiterazione del recesso;
8. Pec da Rossi a S.n.c. del 13 luglio 2017 con richiesta anche di liquidazione della quota;
9. Pec da Bianchi a Rossi del 13 luglio 2017, negatoria del recesso;
10. Pec da Rossi a Bianchi dell'8 agosto 2017;
11. Pec del 13 ottobre 2017 da Bianchi a Rossi e a liquidatore;
12. Pec da liquidatore Ricci a Rossi e altri del 1° dicembre 2017;
13. Pec da Rossi a liquidatore del 5 dicembre 2017;
14. Pec da liquidatore a Rossi del 6 dicembre 2017;
15. Pec da Rossi a Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2017, contenente la prima comunicazione di recesso del 4 dicembre 2016;
16. Scheda persona completa su Bianchi Teresa, da cui si evince che la stessa è socia della S.n.c. convenuta e titolare della ditta individuale Delta di Bianchi Teresa;
17. Denuncia querela inoltrata da Rossi Fausto contro Bianchi Teresa in data 3 dicembre 2016, con 27 documenti allegati [visura s.n.c. *de qua*, 7 fatture Alfa S.r.l. di Opera (MI); 12 fatture Beta S.r.l. di Albano Laziale (RM); scheda contabile cliente – estratto conto – della Rossi S.n.c. presso Alfa S.r.l.; scheda contabile cliente della Rossi S.n.c. presso Beta S.r.l.; copia assegno tratto sul conto corrente BPS, filiale di Umbertide, per € 4.128,64, intestato alla S.n.c., avente come beneficiario Bianchi Teresa, ma contabilmente associato a fattura inesistente n. 2828 del 22 settembre 2016 asseritamente emessa da Beta S.r.l.; copia assegno tratto sul conto corrente BPS, filiale di Umbertide, per € 3.220,80, intestato alla

S.n.c., avente come beneficiario Bianchi Teresa, ma contabilmente associato a fattura n. 745 del 13 maggio 2016 emessa da Gamma Italia S.r.l. ma in realtà non pagata con quell'assegno; copia fattura citata da ultimo; mail del 23 novembre 2016 di Gamma Italia a Fausto Rossi con ivi indicate le fatture non pagate tra cui la n. 745/2016; documento di identità di Rossi Fausto];

18. Verbale di sequestro probatorio del 3 dicembre 2016;

19. Integrazione denuncia querela del 3 marzo 2017, con allegata raccomandata a.r. Bianchi Teresa a Rossi Fausto e a Rossi S.n.c. del 28 dicembre 2016.

**In via istruttoria**, si chiede concedersi i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.

Si chiede fin d'ora l'ammissione di CTU valutativo-contabile, volta a determinare il più probabile valore della quota di spettanza dell'attore sulla società convenuta, previa quantificazione quindi del valore economico effettivo del patrimonio sociale nel suo complesso, al momento della sua dichiarazione di recesso, adottando il metodo valutativo (patrimoniale semplice, patrimoniale complesso, reddituale, misto patrimoniale / reddituale) ritenuto dall'ausiliario più idoneo tenuto conto che si tratta di società di persone, e dando comunque conto delle risultanze cui si perverrebbe con l'adozione di almeno altri due metodi alternativi; tenuto infine conto del decisivo apporto personale dell'attore nella società fin dalla sua costituzione.

Ai fini del contributo unificato, il valore è indeterminabile.

Con osservanza.

Assisi – Perugia, 6 febbraio 2018

Avv. Giovan Battista Verdi